

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

### Libro I - Disposizioni generali Titolo III - Delle parti e dei difensori

#### **Art. 77 Rappresentanza del procuratore e dell'institore.**

Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non è stato loro conferito espressamente, per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari.

Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica e all'institore.